

Direzione 19@regione.piemonte.it

Data 19.06.06

Protocollo

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 40-3476 in data con relativa all'approvazione della prima Variante strutturale e di adeguamento al PAI del Piano Regolatore Generale vigente, predisposta dal Comune di CUCEGLIO con successive DD.CC. n. 45 in data 17.11.2004, n. 13 in data 27.4.2005, n. 3 in data 25.1.2006 e n. 19 del 17.05.2006.

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell' 11° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n°56 e s.m.i.

## Norme di Attuazione

Art. 13.1.7 Aree libere di completamento residenziale con permesso di costruire. Modificare il testo all' alinea relativa all'area C9, sostituendo il periodo "...in modo tale che i colmi...omissis...del terreno naturale..." con il seguente: "...quanto più possibile nella porzione inferiore del versante collinare...".

Art. 13.1.12. Area attrezzata per la protezione civile

Integrare la norma aggiungendo all'ultimo comma dell'articolo, al seguente precisazione. "....redatto secondo i disposti dell'art. 47 della L.R. 56/77.".

## Art. 13.1.14 Aree per attività sportive ippiche – Ippogrifo ASI.

Alla voce relativa agli interventi di nuovo impianto:

- al punto 2) si sostituisce il valore volumetrico "4.000 mc." con "3.000 mc.";
- dopo il punto 6) si introduce la seguente precisazione: "6bis) le quantità ammesse ai precedenti punti 3), 4), 5), e 6) non possono complessivamente superare i 1.000 mq. di superficie coperta.";
- al punto 10) si integri la norma, relativa alla realizzazione di un cimitero per piccoli animali, aggiungendo la seguente precisazione: "nel rispetto di quanto stabilito nella L.R. 39 del 7.4.2000 e relativo Regolamento di Attuazione (DPGR n. 5/R del 22.5.2001).";
- dopo il punto 11) alla frase "Gli interventi di cui ai precedenti punti..." si intendono aggiunte le cifre "6 e 8".



Al termine dell'articolo si intende inserita la seguente disposizione: "Le complessive quantità di progetto, stabilite per le varie destinazioni d'uso, devono essere realizzate con il prioritario recupero di tutti i volumi esistenti; le cubature ammesse al punto 3) sono unicamente per destinazione ricettiva e in nessun caso possono essere convertite in uso residenziale; le superfici di cui ai punti 1), 3), 4), 5), e 6) si intendono-comprensive di eventuali spazi di pari destinazione compresi nei volumi esistenti. Le nuove volumetrie di progetto dovranno essere organicamente inserite nel contesto

Le nuove volumetrie di progetto dovranno essere organicamente inserite nel contesto edilizio ed ambientale esistente, realizzate con modelli aggregativi, materiali e tipologie tipiche degli insediamenti rurali dell'area canavesana; dalle trasformazioni edilizie sono escluse le zone boscate presenti nell'area, la cui tutela dovrà essere espressamente richiamata nella convenzione dello SUE previsto.

La collocazione dei nuovi edifici derivanti da tutti gli interventi di completamento e nuovo impianto ammessi ai punti 1),2),3),4),5),6) e 11) dovrà essere limitata agli spazi immediatamente contigui agli edifici esistenti o, al più, agli immediati dintorni, in modo da configurare nel complesso, a capacità edificatoria esaurita, un insediamento compatto confrontabile per impianto con quello dei nuclei rurali.

Ogni eventuale significativa modifica alle prescrizioni del presente articolo, con riferimento particolare alle quantità ed alle destinazioni d'uso, costituisce variante strutturale al PRGC.".

## Art. 13.2.2 Aree per insediamenti produttivi di nuovo impianto.

Alla voce prescrizioni particolari per l'area DNI 1, si aggiunge al punto 1) dopo le parole "...idoneo calcolo idraulico.." la precisazione"....con tempo di ritomo non inferiore ai cento anni....".

Inoltre si aggiunge alla fine dell'articolo il seguente punto:

"Prescrizioni particolari per l'area DNI 2:

- 1. Sono ammesse solo attività non nocive ed ambientalmente compatibili secondo i vigenti disposti di legge in materia.
- 2. L'attuazione dell'area è subordinata alla completa realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, con particolare riferimento all'allacciamento alla rete fognaria comunale."

## Art. 14.3 Aree di rispetto idrogeologico.

Si inseriscono nel titolo dell'articolo le parole "...e fasce di rispetto dei corsi d'acqua."; inoltre alla fine dell'articolo si aggiunge la prescrizione: "Per i corsi d'acqua e i fossi colatori, anche con sedime non demaniale, si stabilisce una fascia minima di rispetto non inferiore a 5 metri. Per il Rio Molinari la fascia di rispetto minima è di 10 metri.".

Il Responsabile del Settore Territoriale - Provincia di Torino arch. Maurizio VETERE II Direttore
arch. Franco FERRERO
IL VICARIO
dott. Ezio ABATELLI